

26

Agosto 1932 x

Disciplina dei test passivi

MEMORANDUM

Consegnata copia il 22.8.1932 a
~~P.F. Gall'oni Bianchini e~~
~~all'on. Beneduce e al~~
~~Governatore~~

Disciplina dei tassi passivi

I. Già da prima della guerra e sino agli ultimi anni la Banca Commerciale Italiana (BCI) ha partecipato in prima linea alle iniziative dirette ad impedire che una concorrenza sregolata fra gli istituti di credito nella raccolta dei depositi portasse ad un rincaro ingiustificato nel prezzo del denaro sul nostro mercato.

La BCI si è sempre attenuta scrupolosamente agli accordi conclusi a tale scopo, sebbene il contegno alquanto diverso di altri contraenti rendesse sovente assai difficile la continuazione degli accordi stessi.

La BCI non si limita quindi ad aderire passivamente alla iniziativa presa dalle Autorità monetarie per una disciplina generale della materia che valga a porre fine al disordine attuale del mercato. La BCI desidera invece portare il contributo della sua collaborazione, così come tocca ad un istituto che raccoglie molti miliardi di risparmio italiano.

La BCI ritiene che tale collaborazione debba realizzarsi innanzi tutto nella precisa formulazione di quelli che paiono i punti fondamentali della questione.

II. Condizione preliminare sembra esser quella che la disciplina che si vuole riportare nel mercato si estenda a tutti gli enti che in esso operano, affinché la disciplina non si tramuti in una limitazione unilaterale della capacità di concorrenza di uno o più gruppi di enti rispetto agli altri.

L'accordo generale potrà anche - per ragioni formali - comporsi di più accordi, diversamente legati fra loro. Ma occorre

che nella sostanza l'accordo sia generale e preciso, e accompagnato da sanzioni efficaci contro i trasgressori.

III. Quanto al contenuto obiettivo di questa disciplina, è ovvio che essa debba conformarsi all'ordine naturale delle cose e non diventare una deformazione.

Innanzitutto occorre che il prezzo pagato dallo Stato per i depositi raccolti attraverso le Casse postali - depositi che hanno per il risparmiatore i caratteri della massima liquidità e sicurezza - rappresenti il gradino più basso nella scala delle remunerazioni e si muova in un rapporto fisso con il tasso ufficiale di sconto.

Non è necessario diffondersi qui sull'incremento rapidissimo negli ultimi anni dei Buoni postali, fruttanti dal 5 al 6 %, in contrasto con il decrescere dei fondi di terzi presso gli istituti di credito ordinario.

IV. Considerazioni analoghe - su un gradino di remunerazione intermedio fra le Casse postali e gli istituti di credito ordinario - valgono per gli Istituti di credito di diritto pubblico, le Casse di risparmio ed i Monti di pietà.

V. Il concetto di scala di remunerazione deve essere naturalmente interpretato in relazione al fatto che ogni istituto raccoglie depositi di varia durata (liberi, vincolati a uno, due, tre mesi, ecc.) e di varia categoria (privati, banchieri, ecc.) - in modo che il limite massimo di remunerazione consentito ad un gruppo di enti creditizi potrà essere superiore al limite minimo consentito ad un gruppo che pure si trovi sul gradino di remunerazione più alto.

VI. Pur senza voler estendere direttamente la disciplina dei tassi a forme di raccolta di fondi che si rivolgono ad una zona in-

termedia fra il mercato del denaro ed il mercato dei capitali (quali p.es. i Buoni fruttiferi a x uno e due anni del Consorzio Sovvenzioni) - occorre tener presente che anche in questo campo la politica dei tassi deve essere in armonia con la disciplina che si intende di imporre al mercato monetario.

VII. Gli accordi potranno tradursi in una effettiva disciplina del mercato, sempre che la Banca d'Italia - che è l'organo centrale del mercato - persista nella sua politica di divenire di più in più la banca delle banche.

Agosto 1932 X.

26

Agosto 1932 X

Disciplina dei latrocinanti

MEMORANDUM

Disciplina dei tassi passivi

I. Già da prima della guerra e sino agli ultimi anni la Banca Commerciale Italiana (BCI) ha partecipato in prima linea alle iniziative dirette ad impedire che una concorrenza sregolata fra gli Istituti di credito nella raccolta dei depositi portasse ad un rincaro ingiustificato nel prezzo del danaro sul nostro mercato .

La BCI si è sempre attenuta scrupolosamente agli accordi conclusi a tale scopo , sebbene il contegno alquanto diverso di altri contraenti rendesse sovente assai difficile la continuazione degli accordi stessi .

La BCI non si limita quindi ad aderire passivamente alla iniziativa presa dalle Autorità monetarie per una disciplina generale della materia che valga a porre fine al disordine attuale del mercato . La BCI desidera invece portare il contributo della sua collaborazione , così come tocca ad un Istituto che raccoglie molti miliardi di risparmio italiano .

La BCI ritiene che tale collaborazione debba realizzarsi innanzi tutto nella precisa formulazione di quelli che paiono i punti fondamentali della questione .

II. Condizione preliminare sembra esser quella che la disciplina che si vuole riportare nel mercato si estenda a tutti gli enti che in esso operano , affinché la disciplina non si tramuti in una limitazione unilaterale della capacità di concorrenza di uno o più gruppi di enti rispetto agli altri .

L'accordo generale potrà anche - per ragioni formali - comporsi di più accordi , diversamente legati fra loro . Ma occorre che nella sostanza l'accordo sia generale e preciso, e accompagnato da sanzioni efficaci contro i trasgressori .

III. Quanto al contenuto obiettivo di questa disciplina, è ovvio che essa debba conformarsi all'ordine naturale delle cose e non diventare una deformazione .

Innanzitutto occorre che il prezzo pagato dallo Stato per i depositi raccolti attraverso le Casse postali - depositi che hanno per il risparmiatore i caratteri della massima liquidità e sicurezza - rappresenti il gradino più basso nella scala delle remunerazioni , e si muova in un rapporto fisso con il tasso ufficiale di sconto .

Non è necessario diffondersi qui sull'incremento rapidissimo negli ultimi anni dei Buoni postali , fruttanti dal 5 al 6%, in contrasto con il decrescere dei fondi di terzi presso gli Istituti di credito ordinario .

IV. Considerazioni analoghe - su un gradino di remunerazione intermedio fra le Casse postali e gli Istituti di credito ordinario - valgono per gli Istituti di credito di diritto pubblico , le Casse di risparmio ed i Monti di pietà .

V. Il concetto di scala di remunerazione deve essere naturalmente interpretato in relazione al fatto che ogni Istituto raccoglie depositi di varia durata (liberi , vincolati a uno , due, tre mesi ecc.) e di varia categoria (privati , banchieri , ecc.) - in modo che il limite massimo di remunerazione consentito ad un gruppo di enti creditizi potrà essere superiore al limite minimo consentito ad un gruppo che pure si trovi sul gradino di rimune-

razione più alto .

VI. Pur senza voler estendere direttamente la disciplina dei tassi a forme di raccolta di fondi che si rivolgono ad una zona intermedia fra il mercato del danaro ed il mercato dei capitali (quali per esempio i Buoni fruttiferi a uno e due anni del Consorzio Sovvenzioni) - occorre tener presente che anche in questo campo la politica dei tassi deve essere in armonia con la disciplina che si intende di imporre al mercato monetario .

VII. Gli accordi potranno tradursi in una effettiva disciplina del mercato , sempre che la Banca d'Italia - che è l'organo centrale del mercato - persista nella politica di divenire di più in più la banca delle banche .

Agosto 1932 X.